Caseificio di BIENCA

STATUTO 15 Ganio Ott. Carolina

Scuola Tipografica Artigianelli, 1940 IVREA XVIII

Caseificio di BIENCA

STATUTO



Scuola Tipografica Artigianelli 1940 IVREA XVIII

Si costituisce nella frazione Bienca di Chiaverano una Latteria turnaria che ha per iscopo di lavorare nel miglior modo possibile il latte delle loro mucche e trarne il maggior profitto;

e delibera il seguente regolamento per presentarlo all'assemblea generale dei soci:

- Art. 1 E' costituita in Bienca di Chiaverano una latteria turnaria denominata « Caseificio di Bienca » avente lo scopo di trarre il maggior prodotto dal latte delle mucche dei propri soci lavorandolo in comune nel miglior ordine e metodo; adottando il procedimento turnario.
- Art. 2 Fanno parte della Latteria tutti coloro che si sono firmati e impegnati per le spese della costruzione del caseificio e per gli impianti inerenti stabiliti in L. 350.

Art. 3 — La latteria è costituita per un tempo indeterminato e non si scioglierà per la morte di qualsiasi numero di associati. Al socio defunto potrà succedere uno solo degli eredi; tutti gli altri, puchè siano tali in linea diretta e dimoranti qui, avranno diritto di far parte della latteria mediante il pagamento della quota fissata. Qualora l'erede provenisse da linea indiretta o, comunque, non fosse bene accetto alla latteria, è in focoltà di essa di radiarlo dai ruoli sociali mediante il rimborso della totalità della quota sociale spettantegli.

La latteria sussisterà quand'anche dalla maggioranza dei soci ne venisse deliberato lo scioglimento; è in facoltà di ogni socio di lasciare la latteria, ma non potrà accampare alcun diritto di rimborso di quota, perchè questi fondi apparterranno sempre alla latteria.

Art. 4 — La latteria non ha alcun scopo commerciale; essa consiste in ciò che tutti i soci devono portare il latte delle loro mucche alla latteria per essere lavorato in

cumune ed a profitto di tutti ed il suo prodotto distribuito fra i soci in proporzione delta quantità di latte fornito da ciascuno di essi.

Art. 5 — I diritti di socio non potranno in modo assoluto essere ceduti se non ad individui bene accetti alla latteria. Ogni aspirante socio, per essere ammesso, dovrà ottenere il consenso dell'Assemblea Generale dei soci appositamente convocata e dovrà pagare la tassa d'ingresso, di cui all'Art. 2.

Art. 6 — La latteria eleggerà una commissione composta di nove membri la quale nominerà nel proprio seno il Presidente; questa commissione sarà eletta a voti dall'assemblea per un periodo di 4 anni e i membri scadranno per metà ogni 2 anni e possono essere rieletti.

Art. 7 — Il Presidente della Commissione adempierà le funzioni di Tesoriere, esigendo le somme che dovranno essere ver sate dai soci e da altri; pagherà le spese

relative alla latteria, convocherà e presiederà le assemblee e le riunioni della Commissione.

La Commissione nominerà un Segretario che avrà voce consultiva; essa amministrerà gli interessi della latteria, procurerà un casaro per lavorare il latte, ne fisserà il salario e gli obblighi, sorveglierà l'osservanza del regolamento ed i soci gli conferiscono i poteri necessari per fare a tale scopo tutti i necessari incombenti e promettono di accettare e rispettare tutto ciò ch'essa farà nell'interesse della latteria.

Non ottemperando a quanto sopra, qualsiasi socio che dia luogo ad atti giudiziari, a suo carico saranno le spese occorse.

La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti, le sue deliberazioni non saranno valide senza l'intervento di almeno 6 dei suoi membri.

Essa avrà diritto di convocare l'assemblea dei soci tutte le volte che lo ravviserà necessario. I soci riconoscono la detta commissione per arbitra in tutte le decisioni relative agli interessi della Latteria ed in tutte le divergenze che possano sorgere tra essi ed il Casaro ed in tutto quanto insomma si riferisce alla latteria

Art. 8 - Tutti i soci, all'ora indicata, dovranno portare il latte delle loro mucche alla latteria e non potranno ritenere presso di loro che il latte necessario ai bisogni giornalieri delle proprie famiglie, senza che sia loro lecito di fare nè burro nè formaggio nè di vendere il latte sotto pena dell'ammenda di L. 50. La commissione, qualora ne riconosca la necessità, è in facoltà di permettere, ad ogni singolo socio, acquisto di vitello per allevamento; colui che facesse l'acquisto senza mettere prima al corrente la commissione, sarà punito coll'ammenda di L. 50. Della stessa ammenda sarà punito il socio che, col pretesto dell'allevamento, facesse acquisto di vitelle che poscia ingrassasse.

Art. 9 — Il latte si dovrà portare alla latteria in un vaso coperto e pulitissimo, il quale dovrà servire esclusivamente a tale bisogna. I trasgressori a tale tassativa prescrizione, dovranno pagare tutti gli eventuali danni oltre all'ammenda di L. 25.

Art. 10 — E' rigorosamente vietato di portare alla latteria (Caseificio):

- a) latte di mucca malata o di fresco parto;
- b) qualsiasi altro latte che non sia di mucca;
- c) qualunque derivato del latte;
- d) acqua mescolata al latte.

I contravventori a tali divieti saranno puniti, la prima volta, con L. 100 d'ammenda. La seconda volta saranno senz'altro espulsi dalla latteria senza che i colpiti abbiano diritto di reclamare sulla loro espulsione, nè di vantare qualsiasi ulteriore credito verso la latteria.

Art. 11 — Ogni socio dovà annunziare al Presidente il giorno in cui la sua mucca avrà deposto il vitello e non potrà portare il latte di questa che dopo trascorsi otto giorni da quello della consegna, portandolo a parte per la dovuta verifica.

Art. 12 — Il Casaro autorizzato sul collocamento sarà incaricato di ricevere e registrare il latte portato dai soci; egli terrà, a questo riguardo, un conto esatto della quantità di latte portato giornalmente da ogni singolo socio su apposito registro a pagine numerate e vistate dal Presidente.

Detto registro continuerà di anno in anno ed ogni socio avrà la facoltà di prenderne visione tutte le volte che crederà. Il Casaro dovà, inoltre, tenere due altri registri, su uno dei quali terrà conto del latte portato annualmente da ogni socio e dei chili di burro lavorato nell'istesso periodo dal medesimo, e sull'altro segnerà la data del parto di ciascuna mucca che i singoli proprietari gli avranno comunicato, la data di vendita o di macellazione oppure l'avvenuto allevamento.

Altre attribuzioni del Casaro sono:

a) Vigilare che il latte sia genuino e ri-



spondente alle disposizioni dell'Art. 10. Alluopo eseguirà gli opportuni assaggi mediante gli strumenti messi a sua disposizione. Riferirà alla commissione nel più breve tempo possibile ogni infrazione che egli verificasse alle dette disposizioni.

- b) Fabbricare i diversi prodotti del latte che saranno stabiliti e curarne la stagionatura e conservazione.
- c) Costudire e tenere in buon stato tutto il materiale contenuto od annesso alla latteria.
- Art. 13 Il prodotto totale del latte di ogni giorno apparterrà al socio che, a turno, ne avrà fornita la maggior quantità.

Invece il siero (Scheuta) rimarrà di proprietà della latteria e la commissione ne curerà la vendita annuale all'incanto diviso in lotti.

Art. 14 — Il socio, al quale apparterrà il prodotto del latte, potrà in quel giorno farlo lavorare a suo talento, ma dovrà in quel giorno stesso procurare una persona in aiuto al Casaro; egli dovrà, inoltre, met-

tersi d'accordo col Presidente, se vorrà valersi del diritto che ha ogni socio di far provare il latte di tutti i soci in presenza di uno dei membri della commissione.

Art. 15 — Nessun socio potrà esportare il formaggio dal magazzino senza il consenso del Presidente della commissione, il quale destinerà la quantità di formaggio che ogni socio dovrà lasciare in magazzino per garanzia del pagamento della sua parte di spese; tutti gli altri prodotti saranno esportati giornalmente.

Art 16 — Il trattamento del Casaro, l'alloggio, il prezzo dei mobili, l'approvvigionamento del sale e tutte le altre spese inelenti al caseificio saranno pagate da tutti i soci in ragione del latte lavorato da ciascuno di essi.

Art. 17 — Il socio nella giornata di turno pagherà L. 0,15 per ogni Kg. di latte lavorato per ammortamento del debito e spese del Casaro.

Art. 18 — Colui che si metterà in contraddizione coll'articolo 8 e venderà o lavorerà il latte per conto suo, sarà diffidato dal Presidente. Se nel termine di 8 giorni non ottempererà alla prescrizione del sopracitato articolo decadrà automaticamente da socio e pagherà la multa di L. 400.

Art. 19 — I soci al corrente di qualche frode di associati o del Casaro dovranno immediatamente avvisarne la commissione a scanso di essere essi stessi considerati frodatori.

La commissione dovrà applicare rigorosamente e imparzialmente le ammende riconosciute giustificate. Prima però di applicare qualunque sanzione, oltre alla prova del latte di cui all'art. 13, la quale si dovrà effettuare almeno due volte al mese, essa è in obbligo di visitare i recipienti adibiti al trasporto del latte alla latteria; di fare sopraluoghi alle stalle per accertarsi della presenza o meno di malattie del bestiame; di assistese di sorpresa e rigorosamente alla mungitura e magari di effettuarla direttamente presenti due dei suoi membri. Qualora il latte portato da un socio desse luogo a dubbi sulla sua genuinità, gli accertamenti di cui sopra, dovranno essere fatti immediatamente ed, in ogni caso, non oltre le 24 ore successive.

Art. 20 — Durante l'orario di consegna del latte, alla latteria e nei locali di essa, è vietato di accendere discussioni clamorose su qualsiasi argomento e ciò per evitare, al Casaro, errori di peso del latte e di scritturazione causati dal vocio delle discussioni. Tanto i membri della commissione quanto il Casaro hanno l'incarico di far osservare il presente articolo.

Art. 21 — Qualora lo si ritenesse opportuno, la commissione potrà proporre le aggiunte e variazioni al presente Regolamento-Statuto che l'esperienza avrà suggerito; le eventuali varianti, approvate dall'assemblea generale dei soci, si faranno per mezzo di supplemento al presente, che sarà sottoscritto dai soci.

Art. 22 — I beni della latteria sono indivisibili finchè essa esiste, perchè nessuno può esigere prima dello scioglimento della latteria il rimborso della sua parte.

Art. 23 — L'assemblea generale dei soci in prima convocazione, non sarà valida senza la presenza di due terzi dei soci. Trascorsa un'ora, qualora lo si ritenga opportuno, l'assemblea potrà passare in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 24 — Le funzioni del presidente e della commissione saranno prestate gratuitamente.

Art. 25 — E' proibito a qualunque socio di portare alla latleria e di fare iscrivere a suo conto il latte di un estraneo alla latteria.

Art. 26 — Il casaro non potrà assentarsi o farsi sostituire senza il permesso della commissione.

Art. 27 — Le funzioni del segretario saranno gratuite per il primo anno, ma dopo

questo periodo la commissione potrà con deliberazione fissarne lo stipendio.

Art. 28 — Il socio nel giorno della cotta spettantegli sarà tenuto a rimettere, a richiesta di altri soci, la quantità di burro destinato al loro esclusivo consumo.

Art. 29 — Tutti gli iscritti per il corrente anno godranno eguali benefici.

Art. 30 — I soci che nell'anno venturo non porteranno latte verrà fissata dall'assemblea quale quota dovranno pagare.

Art. 31 — Chiunque vorrà far parte della latteria dovrà far domanda al presidente che convocherà l'assemblea per decidere in merito e quale quota dovrà pagare.

Art. 32 — Tutti i possessori di mucche che dietro invito non hanno preso parte alla lalteria turnaria non sarà a loro ceduto nè latte nè burro.

Art. 33 — Qualunque socio che voglia lasciare la latteria dovrà pagare L 300 senza alcun diritto di sua parte di capitale che andrà a beneficio della latteria.

Approvato dall'assemblea generale il giorno 11 Dicembre 1937.

L'Amministrazione

Presidente: Ganio Ottavio Favorino

Vice Pres.: Regruto-Tomalino Antonio

Consiglieri: Ganio Ottavio Eugenio

Ganio Ottavio Onorino

Ganio Ottavio Vittorio

Regruto-Tomalino Aldisio

Regruto-Tomalino Maggiore

Tonino Franchino

Chiola Agostino.

